

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Entrata in vigore</b>	<b>3</b>
Regole generali .....	3
Entrata in vigore retroattiva .....	4
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente .....	4
Entrata in vigore differenziata .....	4
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti .....	5
<b>Indice</b>	<b>6</b>

# 1 Entrata in vigore

## 1.1 Regole generali

243 L'entrata in vigore delle ordinanze è stabilita precisandone espressamente la data, possibilmente il primo giorno di un mese (cfr. le regole generali di cui al [n. marg. 55](#)).

La formula recita:

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

244\* Riguardo all'entrata in vigore urgente e alla pubblicazione urgente cfr. n. marg. 61.

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «... entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore ([art. 7 cpv. 1 LPubb](#), [art. 10](#) e [11 OPubb](#)); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del [CPU](#).

Esempio:

**Art. 25** Entrata in vigore  
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

61\* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. [art. 7 cpv. 3 LPubb](#); [art. 12 OPubb](#); [Guida di legislazione](#), n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

**Art. ...** Entrata in vigore  
La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

## 1.2 Entrata in vigore retroattiva

60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il ... .

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

## 1.3 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

61\* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. [art. 7 cpv. 3 LPubb](#); [art. 12 OPubb](#); [Guida di legislazione](#), n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

**Art. ...** Entrata in vigore

La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

## 1.4 Entrata in vigore differenziata

245 Le regole di cui ai n. marg. 176–186 si applicano per analogia all'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di un'ordinanza. Di norma, diversamente da quanto accade per le leggi federali, nel caso delle ordinanze la messa in vigore non è tuttavia delegata.

Nella maggior parte dei casi si può ricorrere alle formule seguenti:

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

- a. gli articoli ..., il ...;
- b. gli articoli ..., il ... .

oppure

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ... .

<sup>2</sup> Gli articoli ... entrano in vigore il ... .

## 1.5 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

- 56 Il *fatto* o il *momento* dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore *simultaneamente* all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

... entra in vigore soltanto unitamente a ...

- 57 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore due o più leggi (ossia se la subordinazione concerne solo il *momento* dell'entrata in vigore), per garantire la necessaria flessibilità conviene di norma delegarne la messa in vigore al Consiglio federale.
- 59 Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

... entra in vigore simultaneamente a ...

# Indice

## - 0 -

055	3
056	5
057	5
059	5
060	4
061	3, 4

## - 2 -

243	3
244	3
245	4

## - A -

atti mantello	5
---------------	---

## - D -

disposizioni finali	3, 4, 5
---------------------	---------

## - E -

entrata in vigore	3, 4, 5
entrata in vigore retroattiva	4
entrata in vigore urgente	3, 4

## - O -

ordinanza	3, 4
-----------	------

## - P -

pubblicazione straordinaria	3, 4
-----------------------------	------